



PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA  
CATANIA

Prot. n. 3536/180  
Segr. Part. Uff. n.4

Catania, 9 agosto 2019  
Rif.

OGGETTO: Direttive per la Polizia Giudiziaria in materia di indagini concernenti i reati di violenza domestica e di genere in danno di vittime vulnerabili.

Al Sig. Questore  
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri  
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
Ai Sigg. Responsabili delle Aliquote di P.G.- Procura della Repubblica  
C A T A N I A

e p.c. Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello  
Ai sigg. Magistrati della Procura della Repubblica  
S E D E

Trasmetto alle SS.LL. le allegate direttive in materia di indagini concernenti i reati di violenza domestica e di genere in danno di vittime vulnerabili, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 17 luglio 2019 n.69 che entra in vigore dal 9 agosto 2019.

Raccomando puntuale osservanza delle buone prassi già consolidate e tempestività nella conduzione delle indagini ricordando che per ogni necessità e chiarimento sono sempre reperibile all'utenza cellulare n. 335.6418634.

Il Procuratore della Repubblica Regg.

Marisa Scavo



PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA  
CATANIA

**Direttive e linee guida per la Polizia Giudiziaria a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 luglio 2019 n. 69 (9 agosto 2019) contenente "modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" c.d. legge del "Codice rosso"**

In data 25 luglio 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 69/2019 (c.d. legge del "Codice rosso") che introduce importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica, che **entra in vigore il 9 agosto 2019.**

L'entrata in vigore in pieno periodo feriale comporta non poche difficoltà in considerazione del ristretto numero di magistrati, di personale amministrativo e di polizia giudiziaria in servizio e pertanto si ravvisa la necessità di elaborare, pur nella consapevolezza delle obiettive incertezze interpretative, questa **nuova direttiva per la P.G. che va ad integrare quella precedente del 10 ottobre 2018** nella quale era già stata prevista la tempestività dell'avvio delle indagini e della tutela della persona offesa.

L'intervento normativo in esame nasce dall'**esigenza di velocizzare l'attivazione delle indagini preliminari** per evitare che eventuali stasi possano pregiudicare la tempestività della richiesta di provvedimenti cautelari o di prevenzione a tutela della vittima nonché di adeguare il nostro ordinamento alla normativa sovranazionale e alle recenti decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che evidenziano la necessità di riconoscere **carattere prioritario alla trattazione dei procedimenti** relativi ai predetti reati.

Con la **sentenza CEDU Talpis c. Italia** del 2 marzo 2017, la Corte Europea ha condannato l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Secondo la Corte le Autorità italiane non sono intervenute per assicurare protezione ad una donna e ai suoi figli, vittime di reiterate violenze domestiche perpetrate dal marito sino al tentato omicidio della ricorrente e all'omicidio di uno dei figli. Lo Stato italiano con la sua **inerzia** ha consentito il reiterarsi delle violenze e non ha attivato le azioni positive di cui agli artt. 2 e 3 della CEDU violando così l'obbligo, sancito anche dalla Convenzione di Istanbul, di adottare le misure necessarie affinché tutte le forme di violenza, rientranti nel campo di applicazione della Convenzione, **siano trattate senza ingiustificati ritardi.**

La vicenda sottoposta al vaglio del giudice europeo concerne una denuncia per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce che la donna, dopo l'ennesima violenza subita ad opera del marito, presenta nel settembre 2012 chiedendo alle autorità di adottare misure urgenti al fine di proteggere

lei e i propri figli. Tuttavia tale misure non vengono disposte né viene compiuto alcun atto di indagine fino all'aprile 2013, quando la donna, sentita dalla polizia sette mesi dopo il deposito della denuncia, rettifica le iniziali dichiarazioni a carico del marito, ammorbidendo le accuse iniziali. Sulla scorta delle nuove dichiarazioni, non essendo emersi nuovi episodi di violenza, il pubblico ministero chiede ed ottiene dal Gip l'archiviazione per il delitto di maltrattamenti mentre viene disposta la citazione davanti al giudice di pace per il reato di lesioni. Il marito, qualche giorno dopo aver ricevuto l'atto di citazione, uccide un figlio - che era intervenuto nella lite in difesa della madre- e tenta di uccidere la donna. Nel 2015 l'uomo viene condannato all'ergastolo per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e porto di armi di genere vietato.

**Il Giudice europeo ha censurato lo Stato italiano per non aver ottemperato all'obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili tra cui rientrano le vittime di violenza domestica.**

**L'azione della Procura e della Polizia Giudiziaria deve essere diretta a una tutela effettiva delle vittime, ovviamente nel rispetto delle garanzie dell'indagato pur nella consapevolezza che certi accadimenti non sono prevedibili.**

Da queste premesse l'esigenza per il legislatore di apportare modifiche alla normativa vigente per **rendere più rapida la tutela della persona offesa.**

### **Nozione di violenza domestica e di genere**

La nozione di violenza domestica è offerta dall'art. 3 co. 1 del D.L. n.93/2013 convertito in legge n. 113/2013, sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul:

*“Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*

### **Catalogo di reati**

La pletora dei reati per la cui trattazione vi è **una presunzione assoluta di urgenza** (come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge del Governo 1455) comprende:

- **art. 572 c.p. maltrattamenti contro familiari e conviventi;**
- **art. 609 bis c.p. violenza sessuale**
- **art. 609 ter c.p. violenza sessuale aggravata**
- **art. 609 quater c.p. atti sessuali con minorenni**
- **art. 609 quinquies c.p. corruzione di minorenni**
- **art. 609 octies violenza sessuale di gruppo**
- **art. 612 bis c.p. atti persecutori**
- **art. 612 ter c.p. diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn di nuova previsione)**

- **Lesioni volontarie personali aggravate da legami familiari e da relazione affettiva (art. 582 aggravato ai sensi dell'art. 576 primo comma nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577 primo e secondo comma)**
- **Art. 583 *quinquies* c.p. deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (di nuova introduzione) aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma nn. 2, 5 e 5.1 e 577 primo comma n. 1 e secondo comma c.p.**

### **OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DI REATO (art. 347 c.p.p.)**

L'art. 1 delle legge n. 69/2019 modifica l'**art. 347 c.p.p. comma 3** in quanto per assicurare una maggior tutela alla vittima, **equipara i reati di violenza domestica e di genere sopra indicati a quelli previsti dall'art. 407 comma 2, lett. a) numeri da 1) a 6)** prevedendo anche per tali reati che la comunicazione della notizia di reato è data dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero anche in forma orale. Alla comunicazione deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

E' noto che l'art. 347 comma 3 c.p.p. trova origine nell'esigenza di consentire l'immediato intervento del P.M. in quei casi di particolare allarme sociale che necessitano di una **tempestiva direzione delle indagini da parte del P.M.** a salvaguardia degli interessi tutelati dai delitti ivi indicati. **Il legislatore, inserendo tra i delitti di cui all'art. 407 anche la pletora dei reati contro la violenza domestica e di genere ha voluto dare una specifica priorità nella trattazione di questi reati.**

L'esigenza di celerità, che sta alla base della nuova disposizione, non può tuttavia operare in modo indifferenziato ma deve essere osservata in modo diverso a seconda **della gravità del fatto concreto e della necessità di immediata tutela della persona offesa.**

Rendere tutto urgente, con comunicazione orale, tradirebbe lo spirito della legge perché verrebbero equiparate situazioni diverse senza offrire un'effettiva attenzione ai casi che lo richiedono. Imporre la trasmissione senza indugio di qualunque notizia di reato (anche se palesemente infondata o del tutto strumentale) concernente i delitti in esame non consentirebbe di graduare l'urgenza di provvedere. La procedura d'urgenza va scrupolosamente osservata per i delitti di violenza sessuale, di maltrattamenti in famiglia con episodi di violenza fisica e di aggressione, di lesioni volontarie aggravate, di stalking (ad eccezione del c.d. stalking condominiale o connesso a rapporti di lavoro) **e in tutti i casi di grave pericolo per l'incolumità della persona offesa e che richiedono direttive immediate da parte del P.M.**

**La trasmissione della notizia di reato in Procura deve avvenire mediante deposito cartaceo presso la segreteria del P.M. di turno (quando vi sono atti urgenti della P.G. da convalidare) ovvero, in tutti gli altri casi, presso lo sportello unico o presso la segreteria del Procuratore aggiunto coordinatore del G 2.**

La nuova previsione normativa comporterà per la P.G. l'obbligo di svolgere immediatamente tutte le indagini necessarie e di riferire successivamente senza ritardo in forma scritta, in modo da fornire

al P.M. assegnatario del fascicolo tutti gli elementi necessari alle determinazioni da assumere anche ai fini di eventuali richieste cautelari.

### **ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI (art. 2 legge n. 69/2019 che modifica l'art. 362 C.P.P.)**

L'art. 2 della legge n. 69/2019 ha inserito **all'art. 362 c.p.p. il nuovo comma 1 ter** che così recita:

*“Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 primo comma numeri 2, 5 e 5.1 e 577 primo comma n. 1 e secondo comma del medesimo codice il **pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.**”*

Si tratta di disposizione che suscita non poche perplessità. In sede di audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera, la sottoscritta (come anche altri magistrati) aveva evidenziato che l'obbligo di sentire la persona offesa in temi così ristretti non sempre è conforme all'interesse della stessa che potrebbe trovarsi ancora in situazione di incertezza circa le determinazioni da assumere. Ad esempio nei casi di intervento per liti in famiglia avviene piuttosto frequentemente che la p. o. dichiara espressamente alla P.G., nella immediatezza, che non intende presentare denuncia né querela. In situazioni del genere non è utile che il P.M. ricevuta la notizia di reato provveda a sentire entro tre giorni la persona offesa che potrebbe assumere un atteggiamento non collaborativo e alquanto reticente.

Per una interpretazione ragionevole della norma in esame occorre rilevare che il nuovo comma dell'art. 362 comma 1 ter c.p.p. deve coesistere con la **previsione dell'art. 351 comma 1 ter, ultimo periodo** laddove prevede che la polizia giudiziaria deve assicurare che *la persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità non sia chiamata più volte a rendere informazioni* e soprattutto con lo stesso **art. 362 comma 1 bis** nella parte in cui fa carico al pubblico ministero del medesimo obbligo.

Tali disposizioni sono state introdotte dal D. L.vo 212/2015 in attuazione della direttiva europea 2012/29/UE che all'art. 20 lett. b) prevede espressamente che **il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e che le audizioni abbiano luogo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale.**

Per ridurre pertanto il numero delle audizioni con la presente direttiva si dispone, nel rispetto della *ratio* della norma e secondo una interpretazione conforme alle direttive europee, che la **polizia giudiziaria sin dal primo contatto con la persona offesa rediga il verbale di sommarie informazioni, ai sensi dell'art. 351 comma 1 ter c.p.p., in maniera dettagliata ed esauriente, in modo da raccogliere tutti quegli elementi necessari alla prosecuzione delle indagini e a consentire al p.m. ogni tempestiva valutazione, anche ai fini di eventuali richieste cautelari, in modo da non rendere necessaria (salvo l'esigenza di ulteriori approfondimenti investigativi) la delega del p.m. alla stessa P.G. a distanza di pochi giorni per risentire la p.o.**

**A tal fine la presente direttiva va considerata come una delega conferita in via generale per procedere alla audizione della persona offesa, che va richiamata nella redazione del verbale.**

## **LE PERSONE DA ASSUMERE A SOMMARIE INFORMAZIONI**

Il **comma 1 ter** dell'art. 362 c.p.p. prevede che il P.M., entro tre giorni, assume informazioni dalla persona offesa e **da chi ha presentato** denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato.

Con la **presente direttiva – da intendersi come delega generale** - si dispone pertanto che la polizia giudiziaria, quando riceve denuncia, querela o istanza da parte di soggetti diversi dalla persona offesa proceda, prima di depositare in Procura la notizia di reato, all'assunzione delle sommarie informazioni degli stessi come sopra indicato riguardo alla persona offesa.

## **LA NATURA DEL TERMINE E DELEGABILITA' DELL'ATTO**

Il termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, entro il quale il P.M. procede a sentire le persone indicate nel comma 1 ter, deve intendersi come **termine ordinatorio** atteso che non è prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità o di nullità dell'atto tardivamente assunto, salvi eventuali profili disciplinari o di responsabilità civile a carico del magistrato.

La previsione di tale termine ha lo scopo di responsabilizzare il P.M. per una immediata attivazione delle indagini e per evitare un ingiustificato ritardo come avvenuto nella vicenda *Talpis* di cui alla sentenza della Corte di giustizia europea sopra citata.

Non vi è dubbio poi che **per l'audizione della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza il P.M. possa delegare la P.G.**

La legge non prevede una "scala di priorità" tra le vicende per le quali sia necessario tale adempimento istruttorio. Pertanto, per non vanificare la *ratio* della legge occorre riconoscere **priorità assoluta a tutti i casi in cui sia in pericolo l'incolumità personale della persona offesa e di eventuali figli minori o di altri familiari o conviventi.**

Una ragionevole interpretazione della norma non può invero prescindere dalla considerazione che l'automatismo introdotto dal legislatore sulla presunzione legale di "urgenza" dell'adempimento investigativo non comporti automaticamente anche una presunzione legale di fondatezza di tutte le notizie di reato concernenti i delitti previsti dalla legge in esame e sopra elencati, Pertanto sarà riservato al P.M. titolare del fascicolo ogni decisione in merito all'esercizio dell'azione penale.

Il comma 1 ter prevede altresì la possibilità che il P.M. emetta un **decreto di ritardata audizione** della persona offesa e delle altre persone ivi indicate ***"ove sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"***. Tale **"clausola di salvezza"** - che non può tuttavia rappresentare una modalità per eludere la *ratio* della legge - troverà applicazione, ad esempio, nei casi in cui la persona offesa, in occasione delle liti in famiglia dichiara alla P. G. che non intende presentare querela o denuncia. In casi del genere, quando si ravvisi pericolo per l'incolumità della persona offesa, la P.G. dovrà

raccogliere *aliunde* tutti gli elementi necessari a configurare l'eventuale reato di maltrattamenti o altro reato, assumendo a s.i. ogni persona in grado di fornire elementi utili alle indagini (vicini di casa, parenti, amici, colleghi di lavoro) ed acquisire documentazione sanitaria relativa a lesioni e quant'altro utile a fornire al P.M. una completa rappresentazione dei fatti.

Al riguardo si rinvia alla precedente direttiva del 10 ottobre 2018 di cui si raccomanda puntuale osservanza.

## LE MODIFICHE AL CODICE PENALE

**Il nuovo reato di cui all'art. 387-bis c.p.: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 4 l. 69/2019).**

L'art. 4 della l. 69/2017 introduce l'articolo 387-bis del codice penale ripercorrendo, in parte, l'art. 385, co. primo e terzo, c.p. in tema di violazione del provvedimento degli arresti domiciliari. Recita testualmente:

*“ E' punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione chi viola le misure cautelari legalmente applicate ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).”*

**La disposizione si applica ai fatti commessi dal 9 agosto 2019, anche se la misura sia stata adottata o eseguita in epoca precedente**, secondo i principi generali in tema di introduzione di nuove disposizioni incriminatrici.

Il legislatore ha voluto offrire maggior tutela alla vittima ma tuttavia la nuova norma non soddisfa appieno la *ratio* della legge in quanto non consente (per la pena prevista) l'adozione di alcun provvedimento restrittivo immediato da parte della polizia giudiziaria a tutela della vittima.

Ed invero **non è previsto l'arresto facoltativo né è stata introdotta, sebbene suggerito in sede di lavori preparatori, una norma analoga all'art. 3 d .l. n. 152/1992, conv. dalla l. 203/1992 che per la violazione degli arresti domiciliari consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza e la possibilità, in sede di convalida, di applicare misure coercitive fuori dei casi previsti dall'art. 380 c.p.p.**

La previsione di questo nuovo reato, pur non consentendo né l'arresto in flagranza da parte della P.G. né la possibilità per il P.M. di richiedere misura cautelare, consente comunque al P.M. di **chiedere un aggravamento della misura, ai sensi dell'art. 276 c.p.p., nell'ambito del procedimento principale in cui è stata emessa la misura violata.**

**Per i fatti commessi dal 9 agosto 2019** la polizia giudiziaria trasmetterà immediatamente la comunicazione della violazione direttamente al Giudice che procede e al pubblico ministero assegnatario del procedimento in modo da consentirgli di richiedere l'aggravamento della misura.

**Il PM, ricevuta la comunicazione**, richiederà di norma (nel procedimento in cui è stata adottata la misura) tempestivamente, l'aggravamento della misura a tutela della vittima, segnalando al Giudice che procede la necessità di provvedere con urgenza. La richiesta di aggravamento non necessita del visto di assenso del Procuratore aggiunto, previsto invece per la richiesta della misura. Nel caso di rigetto di norma sarà proposto appello a tutela della persona offesa.

La mancata richiesta di aggravamento sarà succintamente motivata.

## **Il nuovo reato di cui all'art. 558 bis c.p., Costrizione o induzione al matrimonio (art. 7 l. 69/2019).**

L'art. 7 della l. 69/2019 introduce il nuovo delitto di *Costrizione o induzione al matrimonio* che recita testualmente:

*“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.*

*La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.*

*La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».*

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

- con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o una unione civile;
- approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

Sono previste due **circostanze aggravanti**, in quanto la pena:

- ☐ è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto (circostanza aggravante ordinaria).
- ☐ è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

**La disposizione ha dimensione ultra nazionale** in quanto prevede la punibilità dell'autore anche quando il fatto:

è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Per la determinazione della competenza si applica l'art. 10 c.p.p. “competenza per i reati commessi all'estero”

La nuova norma si applica, ovviamente, per i soli fatti **commessi dal 9 agosto 2019**.

## **LE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 61, 572 E 612-BIS C.P. (ART. 9, CO. 1, 2 E 3, L. 69/2019)**

L'articolo 9, co. da 1 a 3, della l. 69/2019 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).



Si riporta il testo dell'art. 572, del codice penale, evidenziando in *corsivo* le modifiche apportate dalla legge 69/2019:

«**Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi).**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è **punito con la reclusione da tre a sette anni.**

*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.*

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

*Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».*

L'inasprimento della pena determina l'**aumento dei termini di durata massima della misura cautelare personale** di cui all' art. 303, co. 1 lett. a) n. 1, che passano dagli originari 3 mesi **agli attuali 6 mesi**; il doppio per le misure non custodiali; art. 303, co. 2 lett. b), quindi si passa dagli originari 6 mesi a 1 anno; il doppio per le misure non custodiali). Trattasi di intervento quanto mai opportuno attesa la difficoltà di rispettare i precedenti brevissimi termini.

La norma prevede una **fattispecie aggravata** (circostanza ad effetto speciale, aumento fino alla metà) nel nuovo secondo comma (art. 9, co. 2, lett. b), quando il delitto è commesso:

- in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità,
- ovvero se il fatto è commesso con armi.

L'ultimo comma dell'art. 572 c.p. prevede la **qualità di persona offesa del minore che assiste ai maltrattamenti** (i cui diritti saranno esercitati come previsto dall'attuale normativa) recependo a livello normativo la **nozione di violenza assistita coniata dalla giurisprudenza.**

Per ragioni di coordinamento, essendo stata introdotta l'aggravante speciale, viene abrogata l'aggravante comune dell'art. 61 c.p. con riferimento al delitto di maltrattamenti (art. 9, comma 1).

**Occorre evidenziare che a seguito dell'aumento della pena minima edittale è consentito alla P.G., qualora ne sussistano i presupposti di procedere al fermo dell'indagato.**

Sarà così possibile assicurare effettiva e immediata tutela alla persona, interrompendo l'escalation di violenza nei casi più gravi. Ed invero sono frequenti i casi in cui, subito dopo l'aggressione della vittima, l'autore si dia alla fuga temendo l'arrivo delle forze dell'ordine.

**Modifiche delle circostanze aggravanti di cui all'art. 577 c.p. (art. 11 legge n. 69/2019)**

Si riporta il testo dell'art. 577 del codice penale, con le modifiche in *corsivo* apportate dalla l. n. 69/2019:

«Art. 577 (*Altre circostanze aggravanti. Ergastolo*). Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso:

1. contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenni* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

2. col mezzo di sostanze venefiche ovvero con altro mezzo insidioso

3. con premeditazione;

4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.

La pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva ove cessate*, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato, nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.

*Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste”.*

**L'effetto, naturalmente, si determina su tutte le disposizioni che richiamano l'art. 577, ivi comprese gli artt. 582 e 583-quinquies.**

### **DELITTO DI ATTI PERSECUTORI – ART. 612 BIS C.P.**

In ordine al delitto di atti persecutori si prevede l'**aumento della pena** della reclusione da 6 mesi a 5 anni che viene **sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi** (art. 9, co. 3, l. 69/2019). Il mancato aumento della pena minima a due anni da parte del legislatore preclude la possibilità di procedere al fermo dell'indagato, circostanza che non consente una immediata e tempestiva tutela della persona offesa nei casi in cui lo *stalker* si sia dato alla fuga.

Valgono le considerazioni esposte per il delitto di maltrattamenti con riferimento ai nuovi termini di durata delle misure cautelari.

**Il nuovo reato di cui all'art. 583-quater c.p. deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e le norme di coordinamento (art. 12 l. 69/2019).**

L'articolo 12, comma 1, l. 69/2019 inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. E' abrogata, conseguentemente, l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime (comma 3) che, all'art. 583, comma secondo n. 4), c.p. punisce con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso.

«Art. 583-quinquies (*Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*). *Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.*  
*La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.”*

L'intervento normativo riconosce alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime.

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma).

Trova applicazione la giurisprudenza relativa all'art. 583, comma secondo n. 4), c.p.

Alla condanna - cui è equiparato il patteggiamento della pena - consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno (secondo comma). Pena accessoria prevista oggi per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.

### **I commi da 2 a 4 dell'art. 12 l. 69/2019 operano interventi di coordinamento:**

- il comma 2 interviene sull'art. 576 c.p. prevedendo l'ergastolo quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso.
- l'art. 583-*quinquies* viene aggiunto al catalogo di reati che attualmente comprende i maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale (comma 2);
- il comma 3 sopprime l'attuale aggravante inserita nell'art. 583;
- il comma 4 interviene sull'art. 585 c.p., prevedendo che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato quando commesso con il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576 c.p. (pena aumentata da un terzo alla metà), di quelle di cui all'art. 577 c.p., ovvero quando commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (pena aumentata fino a un terzo).

### **Modifiche in tema di reati di violenza sessuale**

#### **Art. 609-bis (Violenza sessuale).**

Il legislatore ha inasprito la pena per il delitto di violenza sessuale prevedendo l'innalzamento della pena da 5 a 10 anni a **quella da 6 a 12 anni**

Inoltre sono apportate modifiche all'**art. 609 ter c.p. che prevede le circostanze aggravanti**, al quale si rinvia nella nuova formulazione.

**Il termine per la presentazione della querela è stato elevato da sei mesi ad un anno.**

L'**art. 609 quater c.p. diventa procedibile d'ufficio** in quanto a seguito della modifica dell'art. 609 septies (querela di parte) è stato escluso il delitto di atti sessuali con minorenni dal catalogo dei reati procedibili d'ufficio. Inoltre il legislatore ha introdotto un'aggravante all'art. 609 quater prevedendo al terzo comma un aumento di pena se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Inoltre il legislatore interviene sulla **scriminante di cui all'art. 609 quater** che esclude la punibilità di atti sessuali compiuti tra minorenni quando la differenza di età tra i soggetti **non sia superiore a quattro anni**.

Il legislatore ha inasprito la pena per il **delitto di violenza di gruppo di cui all'art. 609 octies** sostituendo la pena originaria da 6 a 12 anni con quella da 8 a 14 anni.

**Le nuove disposizioni si applicano, ovviamente, per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019.**

Anche la **procedibilità d'ufficio dell'art. 609-quater e il più ampio termine per la proposizione della querela per i delitti ex artt. 609-bis e 609-ter c.p. operano per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019.** La giurisprudenza, infatti, afferma "che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità" (S.C. 44390/2015, 22143/2019).

### **IL NUOVO REATO DI CUI ALL'ART. 612-TER C.P., DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI (ARTT. 10 E 16 L. 69/2019).**

L'art. 10 della l. 69/2019 introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una nuova fattispecie da tempo richiesta per sanzionare la diffusione del fenomeno e l'assenza di incisivi strumenti di contrasto. Si tratta del **fenomeno del c.d. Revenge porn** o pornovendetta.

L'espressione indica la pubblicazione sul *web* di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. Si è sottolineato che spesso la diffusione di queste immagini o video segue la fine di una relazione sentimentale e viene utilizzata come strumento di pressione nei confronti delle vittime, che sono prevalentemente donne.

Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.*

*La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.*

*La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.*

*Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché' quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».*

Secondo la Polizia delle Comunicazioni da noi il fenomeno sta raggiungendo picchi preoccupanti ed uno studio del 2018 dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza in collaborazione col portale skuola.net ha rilevato che il 6% dei giovanissimi fra gli 11 e i 13 anni invia abitualmente proprie

immagini a sfondo sessuale per via telematica, con una prevalenza (2 su 3) di ragazzine. Aumentando l'età (14-19 anni) aumenta la percentuale (19%) di chi invia, anche al solo partner, materiale intimo.

Il nuovo articolo 612-ter c.p. sanziona con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 due diverse condotte:

- a) la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.**

La condotta tipica è composta:

- dalla realizzazione o dalla sottrazione (che può costituire di per sé reato) di immagini o video dal contenuto «*sessualmente esplicito*»
- dalla successiva «*pubblicazione*» o «*diffusione*» dello stesso;
- dall'assenza «*del consenso delle persone rappresentate*».

Trattandosi di immagini che riprendono la persona in atteggiamenti intimi deve ritenersi che il consenso (non viziato) debba risultare in maniera univoca ed esplicita.

La *ratio* della norma e l'interesse tutelato, che pone in primo piano la tutela della persona offesa, fanno propendere per una sorta di presunzione in favore della vittima, gravando sull'imputato quanto meno un onere di allegazione seria e riscontrabile sul consenso dato. Consenso che, in base ai principi generali, può essere revocato, impedendo la diffusione (o l'ulteriore diffusione ai soggetti cui è comunicata la revoca del consenso).

Si ritiene che coloro che diffondono il materiale o intendono farlo a fronte della comunicazione della revoca del consenso o della comunicazione dell'assenza di consenso e della presentazione della relativa querela hanno un onere di evitare o interrompere la diffusione pena la commissione del reato o di più gravi reati (ricettazione).

- b) E' sanzionata, inoltre, la condotta di chi, avendo comunque ricevuto o acquisto le immagini o i video indicati li invii (per posta ordinaria, e-mail, sistemi di messaggistica ecc.), consegna, ceda, pubblici (su social, siti, blog ecc.) o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.**

In questa seconda ipotesi è punito l'eventuale "condivisore" delle immagini diffuse dall'autore del reato. E' proprio la diffusione a agionare la lesione della riservatezza della vittima amplificata fino ad irreversibili conseguenze. Ragioni di tutela della persona offesa fanno ritenere che il consenso richiesto sia ulteriore e diverso rispetto a quello dato per le riprese o per una comunicazione "limitata" dell'immagine.

E' stata segnalata la difficoltà di provare l'effettiva conoscenza da parte del "condivisore" della mancanza di consenso a monte da parte della vittima.

Il fine di recare nocumento rappresenta **il dolo specifico** in quanto l'agente deve essere consapevole oltre che di porre in essere la condotta tipica, anche di arrecare un danno (all'immagine, alla salute, al patrimonio ecc.) al di là della realizzazione dello stesso.

Sono previste due circostanze aggravanti ordinarie:

- se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;

- se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Trattasi di modalità ordinaria di commissione del reato;

una circostanza a effetto speciale (con aumento della pena da un terzo alla metà) se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

I presupposti di applicabilità delle circostanze ora descritte devono sussistere al momento della commissione del fatto.

L'ultimo comma dell'articolo 612-ter c.p. prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa.

**La querela, che può essere proposta nel termine di sei mesi, può essere rimessa solo in sede processuale con l'applicazione dei principi già elaborati per l'art. 612-bis quarto comma c.p.**

La diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravata dall'essere commessa in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza è **punibile d'ufficio**.

**L'articolo 16 modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari inserendo anche l'art. 612-ter c.p**

E' noto che il comma 2-bis citato prevede che la custodia cautelare in carcere non può più essere applicata se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale previsione non trova applicazione con riguardo ad una serie di reati, tra cui è ora aggiunto l'art. 6-ter c.p.

Si riporta il testo del comma 2-bis, dell'art. 275 del codice di procedura penale, con evidenziate in corsivo le modifiche apportate dalla legge 69/2019:

«2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. **Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1, del presente codice.**».

La nuova norma si applica, ovviamente, per i soli fatti **commessi dal 9 agosto 2019**.

**LE MODIFICHE AL D.LGS. 159/2011, CD. CODICE ANTIMAFIA (ART. 9, CO. 4 E 5, L. 69/2019, MODIFICHE AGLI ARTICOLI 4 E 8 DEL D.LGS. 159/2011).**

Già con la legge n. 161/2017 il legislatore aveva inserito nel testo dell'art. 4 d.lgs. 159/2011 gli indiziati del delitto di cui **all'art. 612-bis c.p.**

L'art. 9, co. 4, l. 69/2019 inserisce anche il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).

Con questa modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti la **sorveglianza speciale di pubblica sicurezza**, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere **applicato il c.d. braccialetto elettronico**, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. Infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti, al pari che all'indagato per *stalking*, anche misure di prevenzione patrimoniali.

L'art. 9, co. 5, l. 69/1989 prevede che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di *stalking*, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

Si riporta parte del testo dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. 159/2011, con evidenziate in *corsivo* le modifiche apportate dalla l. 69/1989:

«Art. 8 (*Decisione*). — 1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, **con riferimento ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.**

#### **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA PERSONA OFFESA**

L'art. 14 della legge n. 69/2019 in esame modifica l'art. 90 bis c.p.p. relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente

in quanto prevede che oltre alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio **vengono aggiunte alla lett. p) le informazioni “sui servizi di assistenza alle vittime di reato”** .

**Pertanto il foglio informativo da consegnare alla persona offesa deve essere integrato in tal senso.**

## **MODIFICHE GALI ARTT. 90 TER, 282 TER, 282 QUATER, 299 e 659 C.P.P.**

L'art. 15 della legge in esame **modifica:**

- **l'art. 90 ter c.p.p.** in quanto prevede, per tutti i reati di violenza domestica e di genere, **la comunicazione obbligatoria alla persona offesa e al suo difensore** dell'adozione dei provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione. La formulazione previgente prevedeva invece questa comunicazioni solo **previa richiesta della vittima.**
- **l'art. 282 ter c.p.p.** prevedendo la possibilità per il giudice di applicare il c.d. **braccialetto elettronico** in caso di adozione della misura cautelare del **divieto di avvicinamento** ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
- **l'art. 282 quater c.p.p.** in quanto prevede che la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa deve essere comunicata non solo alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio **ma anche al difensore della persona offesa, ove nominato.**
- **L'art. 299 comma 2 bis c.p.p.** in quanto prevede che la revoca o la sostituzione delle misure cautelari applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona devono essere immediatamente comunicati **a cura della polizia giudiziaria ai servizi socio – assistenziali del territorio, alla persona offesa e, ove nominato al suo difensore.**
- **l'art. 659 c.p.p.** in quanto prevede l'obbligo per il P.M, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, con cui viene disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti concernenti a violenza domestica e di genere, a darne immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

**Le comunicazioni al Giudice civile (art. 14, co. 1, l. 69/2019, inserimento dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p.).**

**La nuova disposizione: art. 64 bis disposizioni di attuazione c.p.p. “Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile”**

L'articolo 14, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale **inserendo l'art. 64 bis che così recita:**

*“Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano*



*misure cautelari personali o ne dispongano la sostituzione o la revoca, dell'avviso delle conclusioni delle indagini, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, nonché degli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma numeri 2,5 e 5.1 e 577, primo comma numero 1, e secondo comma, numeri 2,5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente". Il tema della conoscenza da parte del giudice civile dei procedimenti suindicati è affrontato nella Risoluzione del CSM sulle linee guida e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica dell'8 maggio 2018. Questa Procura in data 9 luglio 2019 ha predisposto e sottoscritto un protocollo di intesa con gli altri uffici giudiziari (Procura minori, Tribunale minori e Tribunale civile ordinario) per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto in materia di violenza di genere e di violenza domestica, con cui viene prevista l'attivazione del circuito informativo tra uffici giudiziari tenendo conto dell'esigenza di segretezza investigativa che caratterizza la prima fase delle indagini preliminari fino a quando non avviene la *discovery* degli atti.*

**La Polizia Giudiziaria pertanto in sede di redazione del verbale di sommarie informazioni farà specificare alla persona offesa se sia in corso un procedimento civile di separazione tra coniugi o affidamento della prole.**

Il pubblico ministero provvederà agli adempimenti successi e a prendere conoscenza degli atti della causa per attivare lo scambio di informazioni.

Catania, 8 agosto 2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA REGGENTE

Dott.ssa Marisa Scavo

